REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 23 del mese di ottobre duemilatredici

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PREL IMINARI
presso IL TRIBUNALE DI BARI
dott. GIOVANNI ABBATTISTA
con la presenza del Procuratore della Repubblica Dott. DINI CIACCI

e con l'assistenza del cancelliere Dott.ssa Idalisa Palombella

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

contro

nato a il , ivi res. in Via - Domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Antonio Maria La Scala, Via Melo da Bari n. 205 Bari - Contumace -
Assistito e difeso dall'Avv. di fiducia Antonio Maria La Scala, del foro di Bari - Assente, sost. con delega dall'Avv. Antonio Portincasa, del foro di Bari -

IMPUTATO

Art. 624, perché, al fine di trarne profitto, si introduceva in un vigneto di proprietà di e si impossessava di svariati grappoli d'uva così sottraendoli al legittimo proprietario.
In), il giorno 01/10/2010

N. 16655/10 R.G. P.M.

N. 25488/10 R.G. G.I.P.

N. 1186/13 R.G. SENT.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

il 23/10/2013

Appello o ricorso per Cassazione

il

Notificato estratto al contumace

il

Avviso dep. sentenza notif.

il

ordinanza inammissibilita'

del

notificata il

SENTENZA IRREVOCABILE

il

Scheda per

redatta il

N. Campione

penale

N. Reg. Esecuz.

Proc. Rep. di Bari

Estratto Sentenza trasmesso

a

il

per
/a

il

per

FATTO E DIRITTO

In seguito a tempestiva opposizione ex art. 461 c.p.p. a decreto penale di condanna n. 4423/2012 emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari in data 6-24.8.2012 (ma notificato in data 14.3.2013), il giudice ammetteva a giudizio con rito abbreviato, subordinato alla produzione del verbale di remissione di querela da parte della persona offesa ed accettazione a cura dell'odierno imputato, redatto dinanzi ai Carabinieri della Stazione di in data 17.1.2011,

, imputato per il reato di cui all'art. 624 c.p., perché, al fine di trarne profitto, si introduceva in un vigneto di proprietà di e si impossessava di svariati grappoli d'uva, sottraendoli al legittimo proprietario, fatti consumati in agro di in data 1.10.2010.

Nell'odierna udienza l'imputato non compariva. Ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia.

Indi, dopo che le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni come da verbale riassuntivo, il processo veniva deciso nell'odierna udienza con sentenza depositata con motivazione contestuale.

Nel merito il tenore inequivoco della querela della persona offesa, l'annotazione di servizio della P.G. operante ed il verbale di perquisizione dell'autovettura utilizzata dal prevenuto, a bordo della quale si trovavano kg. 20 circa di uva asportata poco prima dal vicino vigneto, consentono di affermare la sussistenza, a carico dell'imputato, di tutti gli elementi costitutivi del reato di furto, di cui all'art. 624 c.p. Non contesta, invece, l'organo inquirente alcuna circostanza aggravante.

Trattandosi, dunque, di reato procedibile a querela della persona offesa, ex art. 624, co. III, c.p., l'intervenuta remissione di querela a cura della persona offesa con contestuale accettazione da parte del prevenuto consente di ritenere venuta meno detta condizione di procedibilità.

Deve essere, pertanto, disposto il non doversi procedere nei confronti dell'imputato.

Il modesto coefficiente di difficoltà tecnica della vicenda in esame consente la redazione di motivazione contestuale.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 529 c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti di [redacted] in ordine al reato ascrittogli in imputazione per sopravvenuto difetto di condizione di procedibilità (querela di parte).

Manda la propria Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Motivazione contestuale.

Così deciso in Bari, il 23 ottobre 2013

IL GIUDICE

Dott. Giovanni ABBATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
addì, 23 OTT. 2013
IL CANCELLIERE
(dott.ssa Idalisa Palombella)